

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO - ROMA

**AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA (D'ORA IN AVANTI ANCHE SOLO MUR)**

in esecuzione dell'Ordinanza n. 162/2024 del 15 gennaio 2024

VECCHIO VALENTINA (VCCVNT00B42I577C), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Tortorella (TRTMRC68P23H501S) del Foro di Roma, ed elett.te domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Roma, alla Via Domenico Chelini, 5, giusta procura in calce all'originale del ricorso. *Ai fini delle comunicazioni della Cancelleria e delle notificazioni tra difensori di cui all'art. 176 c.p.c., si indica il numero di fax 06.808.38.85 e l'indirizzo PEC: marcotortorella@ordineavvocatiroma.org, presso i quali si dichiara di voler ricevere i suddetti atti nel rispetto della normativa vigente.*

RICORRENTE

nei confronti de

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore;

e

Università degli studi di Bari, Università degli studi di Bologna, Università degli studi di Brescia, Università degli studi di Cagliari, Università degli studi di Catania, Università degli studi di Catanzaro "Magna Graecia", Università degli studi di Chieti - "G. D'Annunzio", Università degli studi di del Molise, Università degli studi di Ferrara, Università degli studi di Firenze, Università degli studi di Foggia, Università degli studi di Genova, Università degli studi di L'Aquila, Università degli studi di Messina, Università degli studi di Milano, Università degli studi di Milano Bicocca, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli studi di Napoli "Federico II", Università degli studi di Napoli Luigi Vanvitelli, Università degli studi di Padova, Università degli studi di Palermo, Università degli studi di Parma, Università degli studi di Pavia, Università degli studi di Perugia, Università degli studi di Pisa, Università degli studi di Politecnica delle Marche, Università degli studi di Roma "La Sapienza" Policlinico, Università degli studi di Roma "La Sapienza" Polo Pontino, Università degli studi di Roma "La Sapienza" S. Andrea, Università degli studi di Roma - "Tor Vergata", Università degli studi di Salerno, Università degli studi di Sassari, Università degli studi di Siena, Università degli studi di Torino, Università degli studi di Trieste, Università degli studi di Udine, Università degli studi di Varese "Insubria", Università degli studi di Vercelli "Avogadro", Università degli studi di Verona, in persona dei rispettivi rettori pro-tempore

Nonché nei confronti di

| COGNOME | NOME | PUNT. |
|----------|---------|-------|
| PALOMBO | REBECCA | 41,60 |
| FERRETTI | MARCO | 41,70 |

Eventuali controinteressati**per l'annullamento, previa sospensione ed adozione dei provvedimenti cautelari più idonei**

- A) del provvedimento **di non ammissione della odierna istante** al corso di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, presso le Università indicate in epigrafe, per l'a.a. 2019/2020, previa declaratoria del diritto del ricorrente ad iscriversi al suddetto corsi, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti ed, in particolare:
- A) della graduatoria unica nazionale, **ancora in corso di definizione**, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esse richiamati e/o menzionati;
- B) della graduatoria unica risultante dall'ultimo scorrimento disponibile (quattordicesimo) del **17 gennaio 2020**, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esse richiamati e/o menzionati;
- B) della graduatoria unica pubblicata in data 1 OTTOBRE 2019 successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esse richiamati e/o menzionati;
- C) dei punteggi precedentemente pubblicati, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esse richiamati e/o menzionati;
- D) dei decreti-bandi, emanati dal Rettore dell'Università indicata in epigrafe, con il quale è stato istituito il numero programmato, per l'anno accademico 2019/2020, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati ovvero delle pregresse relative delibere, non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti (Consiglio di Facoltà, Senato Accademico, Consiglio di amministrazione dell'Ateneo *de quo*, C.U.N.);
- E) del Decreto Ministeriale del 27 giugno 2019 n. 595 con il quale sono stati determinati il numero dei posti disponibili per il corso di laurea in medicina e chirurgia presso i singoli atenei, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- F) del Decreto Ministeriale del 27 giugno 2019 n. 593 con il quale sono stati determinati il numero dei posti disponibili per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso i singoli atenei, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- G) dell'avviso di rettifica relativo alla tabella allegata al D.M. n. 597 del 28 giugno 2019, nonché, ove

- occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- H) del D.M. n. 597 del 28 giugno 2019 “Definizione del contingente dei posti destinati ai candidati dei paesi non UE residenti all'estero per tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2019/2020”, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- I) del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 18 giugno 2019 prot. n. 542, recante «Modalità e contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina in lingua inglese anno accademico 2019/2020», nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- J) del Decreto Ministeriale del 28 marzo 2019 n. 277 - Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2019/2020, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- K) delle disposizioni interministeriali 2019 recanti «Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia l’a.a. 2019-20», nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- L) del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 gennaio 2019, prot. n. 6 recante «Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica"» e successive, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- M) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di medici chirurghi per l'anno accademico 2019/2020 che il Ministero della salute ha effettuato ai sensi del citato art.6-ter del d.lgs. n. 502/1992, trasmessa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in vista dell’accordo formale, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- N) dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 27 giugno 2019 sul documento concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, per l’anno accademico 2019/2020, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, pari per i laureati magistrali a ciclo unico in medicina e chirurgia a 11.255 di fabbisogno, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

- O) degli atti e provvedimenti, non conosciuti, con i quali gli atenei indicati in epigrafe hanno accertato la potenziale offerta formativa di ciascuno di essi, in ragione delle effettive capacità ricettive e didattiche, così come svolta e comunicata al ministero per i corsi in Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina e Chirurgia a.a. 2019/2020, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- P) del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con il quale è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2019/2020, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- Q) del provvedimento della predetta Commissione con il quale sono stati definiti ed approvati i quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2019/2020, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- R) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso l'ateneo indicato in epigrafe, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- S) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuti.

FATTO

L'odierna ricorrente, in data 3 settembre 2019, partecipava alla prova unica selettiva indetta con i rispettivi bandi dalle Università, intendendo iscriversi al corso di prima scelta in medicina e chirurgia presso la sede Università degli studi di Milano Statale e per gli altri corsi e nelle altre sedi indicate.

Alla ricorrente, essendo affetto da Disturbo Specifico di Apprendimento (**calcolo**), sono stati assegnati quali strumenti compensativi il 30% di tempo in più e la calcolatrice non scientifica, ma non era stata assegnata un'aula dedicata per consentire di svolgere la prova in silenzio e tranquillità.

A causa della confusione presente nell'aula assegnata a tutti i candidati e le conseguenti difficoltà di concentrazione, di fatto, non è riuscita a svolgere la prova adeguatamente, riportando un punteggio pari a 35,7 (posizione 18.477).

Di contro, altri ragazzi che hanno svolto il test in altre aule hanno avuto a disposizione postazioni con banchi di dimensioni adeguate.

Ciò premesso, ritenendo l'esclusione illegittima, previa iscrizione con riserva la ricorrente ne chiedeva l'annullamento per i seguenti motivi in

DIRITTO

I

Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 33 e 34 Cost. - artt. 3 L. n. 264 del 2 agosto

1999 (in G.U. n. 183 del 6/8/99) - Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del Decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 (in Gazz. Uff., 29 luglio, n. 175). – Violazione e falsa applicazione del bando, emanato dal Rettore dell’Università indicata in epigrafe, con il quale è stato istituito il numero programmato, per l’anno accademico 2017/2018 - Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale del 28 marzo 2019 n. 277 del MIUR (Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2019/2020) – Violazione del bando di concorso. - Mancanza degli atti presupposti. Eccesso di potere - illogicità - sviamento (per carente od insufficiente motivazione) – Violazione del giusto procedimento.

In violazione del Decreto Ministeriale del 28 marzo 2019 n. 277 del MIUR la Commissione non ha approntato gli ausili necessari a garantire il regolare svolgimento della prova in condizioni di parità.

Infatti, contrariamente a quanto avvenuto con altri candidati affetti dallo stesso disturbo a livello nazionale, all’odierno ricorrente non è stato concesso l’utilizzo di un’aula dedicata per lo svolgimento della prova.

E’ evidente che la mancanza di tranquillità ed il disagio con il quale il candidato ha dovuto sostenere il test ha determinato una evidente situazione di disparità di trattamento, invece tutelata dalla normativa e dai decreti Ministeriali richiamati, con conseguente incidenza negativa sui risultati della prova.

In particolare, l’aula molto grande poteva contenere almeno 300 candidati, i quali al termine del tempo a loro assegnato si sono alzati in blocco per consegnare gli elaborati ed hanno iniziato a parlare e gridare con evidente confusione, impedendo – di fatto – alla odierna ricorrente di utilizzare in tranquillità e nelle medesime condizioni il tempo aggiuntivo concesso.

A ciò si aggiunga che sebbene l’art. 11 del Decreto Ministeriale del 28 marzo 2019 n. 277 del MIUR (Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA) prevede che il candidato ha diritto ad un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto, alla odierna ricorrente è stato concesso un tempo superiore eccedente il 30% (e cioè pari a quasi la metà di quello massimo previsto), senza fornire alcuna motivazione od indicare i parametri in base ai quali si è adottato tale decisione.

Inoltre, sebbene il ricorrente sia affetto da disturbo specifico anche nel calcolo (discalculia) non gli è stato permesso di utilizzare la calcolatrice scientifica, così come il dizionario digitale, le mappe concettuali e i formulari, strumenti usualmente necessari per chi soffre di tali disturbi.

Come evidenziato la mancata concessione di un’aula dedicata per lo svolgimento della prova ha

determinato l'illegittimità dei provvedimenti impugnati anche per violazione delle norme che dispongono l'obbligo di adeguata motivazione dei provvedimenti adottati, nel caso *de quo* del tutto mancante.

Inoltre risulta evidente la contrarietà alle norme che dispongono la parità di trattamento e la ragionevolezza dei provvedimenti amministrativi, atteso che, da un lato, risulta (anche in ricorsi promossi da questa difesa per altre parti assistite) che in altre sedi l'aula dedicata sia stata approntata in favore di candidati affetti dalla medesima patologia e, dall'altro lato, la privazione della predetta misura compensativa – di fatto – ha impedito il raggiungimento dello scopo per il quale tali misure sono state previste.

II

Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.) Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264 del 2 agosto 1999 (in G.U. n. 183 del 6/8/99) - Violazione e Falsa applicazione Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione Legge 241/90 e successive modificazioni - Violazione e falsa applicazione art. 1 L. 910/1969 – Violazione e falsa applicazione L. 9 maggio 1989 n. 168 (autonomia universitaria) - Mancanza della normativa di riferimento e degli atti presupposti - Eccesso di potere - illogicità - sviamento (per carente od insufficiente motivazione) – Violazione del giusto procedimento per carenza di adeguata attività istruttoria - Segnalazione, pubblicata in data 21 aprile 2009, da parte della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Osservazioni in merito alle modalità di individuazione del numero chiuso per l'accesso ai corsi di laurea in odontoiatria).

L'amministrazione ha determinato il numero complessivo dei posti per il corso di laurea in medicina e chirurgia a livello nazionale e la ripartizione di questi tra i singoli atenei in 12.311 unità (11.568 residenti e 743 non residenti) e per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria in 1.219 unità (1.133 residenti e 86 non residenti).

Tuttavia, appare discutibile il dato dell'offerta formativa degli atenei assunta dal Ministero quale parametro di determinazione dei posti disponibili, né è stato dato documentato conto sulle modalità con le quali siano stati effettuati accertamenti precisi sulle potenzialità delle sedi universitarie interessate, né su una analitica e particolareggiata attività istruttoria da parte dell'ateneo.

Al di là della formalistica e vacua enunciazione di presa d'atto da parte del Ministero non vi è attestazione alcuna sulla necessaria correlazione tra i dati reali ed un'analisi accurata degli stessi, attraverso un'indagine seria e veritiera, indispensabile per rapportare adeguatamente il numero degli studenti,

iscrivibili con parametri certi ed indiscutibili.

In tale quadro si contestano, pertanto, sia le determinazioni ministeriali, sia le deliberazioni degli organi accademici, di cui se ne richiede espressamente l'acquisizione, riservandosi di meglio dedurre in relazione all'esito dell'istruttoria.

I dubbi in relazione alla correttezza ed alla precisione degli accertamenti effettuati sulle potenzialità ricettive delle sedi universitarie interessate sono supportati anche da un oggettivo confronto tra i dati degli anni accademici passati ed il 2019/2020.

Ebbene, il MIUR con DM n. 595 del 27 giugno 2019 ha determinato per l'anno accademico 2019/2020 il numero dei posti per il corso di laurea in medicina e chirurgia ed il predetto numero risulta superiore a quello fissato per l'anno accademico precedente (2018/2019), che era stato determinato in sole 10.589 unità (9.834 residenti e 755 non residenti) e cioè di 1.722 posti in meno rispetto a quest'anno.

Ebbene la mancanza di interventi noti e generalizzati di ampliamento delle strutture accademiche e delle docenze a livello nazionale a fronte del rilevante incremento dei posti disponibili fa facilmente desumere che il numero dei posti fissati per gli anni precedenti fosse di gran lunga inferiore alle effettive capacità ricettive degli atenei.

Ebbene, va da sé che, non essendo mutati i parametri ed i criteri di verifica delle predette capacità ricettive, i dati sopra evidenziati testimoniano l'inaffidabilità *tout cour* delle rilevazioni annue poste alla base delle determinazioni Ministeriali e sono indice concreto e fattuale della inattendibilità, sia delle indicazioni fornite dagli atenei, sia dei provvedimenti adottati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca.

Ciò posto, sebbene quest'anno sia stata data una maggiore *chance* ai candidati di accedere al corso di laurea di cui al presente ricorso in virtù del maggior numero dei posti a disposizione rispetto all'anno precedente, rimane incontestabile il dato sulla incongruenza delle determinazioni adottate a distanza di pochi mesi e, quindi, sulla correttezza dei dati posti alla base dei provvedimenti che determinano i limiti quantitativi degli accessi, incongruenza ed incoerenza che non possono non investire anche i provvedimenti adottati per l'anno accademico 2019/2020.

In buona sostanza, se è stata errata e sottostimata la capacità ricettiva degli atenei per gli anni scorsi, per quale motivo dovrebbe essere corretta quella adottata per l'anno accademico in corso?

Del resto, anche quest'anno, come avvenuto in quelli passati, tutti gli atenei hanno messo a disposizione centinaia di posti per l'accesso agli anni successivi in favore di studenti già iscritti al medesimo corso presso altre sedi o in corsi analoghi, testimoniando in tal modo la strutturale

sottoutilizzazione delle proprie effettive capacità ricettive.

E' fatto noto, infatti, che secondo quanto dichiarato dal MIUR nel corso dei giudizi svoltisi dinanzi a Codesto Tribunale per il mancato trasferimento di studenti per gli anni successivi al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia, a livello nazionale i posti vacanti ad oggi risultano superiori a ben 7.000 (!), con conseguente inutilizzata capacità ricettiva degli atenei.

A ciò si aggiunga che in questi anni migliaia di studenti si sono potuti iscrivere ai corsi in sovrannumero per effetto dei provvedimenti cautelari emessi a vario titolo dagli Organi della Giustizia Amministrativa senza che vi sia stato un documento per le attività didattiche svolte dagli atenei. Il che costituisce un ulteriore indice di sottovalutazione delle capacità ricettive.

Del resto, l'Autorità Garante aveva contestato il parametro utilizzato dal Tavolo Tecnico (a cui partecipano anche la Conferenza Stato-Regioni, le Regioni, il Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, i Presidenti delle conferenze dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia e di medicina veterinaria, l'Osservatorio delle professioni sanitarie, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e gli ordini coinvolti), secondo il quale nella determinazione del numero dei posti il rapporto tra "riunito" (poltrona odontoiatrica) e studente debba essere di uno a uno, rilevando a tal riguardo *"come dovrebbe essere considerata come necessaria l'adozione di un'organizzazione universitaria che ottimizzi l'utilizzazione delle poltrone odontoiatriche, permettendone l'uso da parte di più gruppi di studenti (prevedendo, ad esempio, anche turni per l'utilizzo della poltrona)."*, permettendo, in tal modo, corsi di laurea con un numero maggiore di studenti e quindi un maggiore confronto tra gli stessi, con conseguente miglioramento della qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento.

III

Violazione artt. 3, 33, 34 e 97 Cost. – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione. - Violazione del principio dell'anonimato. Eccesso di potere per carenza di contestualità, trasparenza e par condicio.

Anche quest'anno si sono verificate situazioni che hanno comportato la violazione della segretezza dei quiz e la diffusione di informazioni a studenti di altre sedi (tenuto conto che i quesiti sono uguali a livello nazionale), essendosi dimostrato il sistema previsto, in particolare, dall'art. 9 del Decreto Ministeriale del 17 aprile 2003, non in grado di assicurare quei principi di contestualità, trasparenza e par condicio espressione dei canoni costituzionali di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione.

E' noto il fenomeno apparso in tutti i mezzi di comunicazione di stampa, secondo il quale si sono

verificati picchi di ricerca su Google, tra le ore 3:00 e le ore 5:00 del 3/9/19 (la notte prima della prova), sui quesiti relativi a Cuba, Khomeini, cellule epiteliali (documentabile da grafico di Google trends), che poi sono state oggetto di domande ai quiz, circostanza questa che ha una probabilità statistica di accadere pari ad una su 622 milioni.

In molti Atenei, da un lato, i plichi contenenti gli elaborati dei candidati sono stati consegnati aperti, dall'altro lato, è stato permesso di fare calcoli e prendere appunti sul foglio delle domande da consegnare, però, insieme all'elaborato, permettendo in tal modo con facilità di inserire segni di riconoscimento, in violazione del **principio dell'anonimato, della imparzialità nella conduzione della procedura selettiva**. (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2013, n. 26, 27 e 28; Consiglio di Stato, Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233; C.G.A., 10 maggio 2013, n. 466; T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396).

Inoltre, che nessun controllo capillare sul possesso dei telefonini cellulari è stato compiuto, ne erano presenti strumenti in grado di rilevarne la presenza come normalmente avviene durante le procedure concorsuali.

Altre anomalie si sono evidenziate in altri atenei, come da dichiarazioni che si depositano:

- i candidati sono stati identificati solo all'ingresso e non alla consegna;
- alcuni candidati in possesso di penne non consegnate dalla commissione hanno potuto aggiungere risposte anche dopo la scadenza del termine;
- c'è stato l'uso indiscriminato di smartphone;
- Carta di identità ben visibile sui banchi;
- Correzione dei test dopo la scadenza del termine;
- L'elaborato del test non corrisponde a quello consegnato.

Al riguardo, si richiede espressamente l'acquisizione dei verbali dell'espletamento della prova selettiva presso l'Ateneo, e l'acquisizione o l'autorizzazione all'acquisizione degli atti dei procedimenti penali sopra richiamati aperti presso le rispettive Procure, riservandosi di meglio dedurre in relazione all'esito dell'istruttoria.

Peraltro, è stato segnalato che in alcune sedi le risposte e le schede venivano inserite in scatole chiuse, come previsto dal bando, mentre in altre, in scatole aperte o consegnate nelle mani dei commissari.

A ciò si aggiunga che in alcune sedi il regolamento veniva letto durante il decorso dei 100 minuti, togliendo in tal modo tempo per l'esecuzione del test.

IV

Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 33 e 34 Cost. - artt. 3 L. n. 264 del 2 agosto 1999 (in G.U. n. 183 del 6/8/99) - Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del Decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 (in Gazz. Uff., 29 luglio, n. 175). – Mancanza degli atti presupposti. Eccesso di potere - illogicità - sviamento (per carente od insufficiente motivazione) – Violazione del giusto procedimento

In base al combinato disposto degli artt. 1, 4, comma 1, della legge 264/99, la competenza circa l'ammissione degli studenti a un determinato corso di laurea ad accesso programmato, è attribuita a ciascuna università.

Al contrario, la previsione di una graduatoria unica nazionale dei soggetti che hanno sostenuto le selezioni per l'ammissione ai corsi universitari in medicina e chirurgia ed in odontoiatria e protesi dentaria estromette totalmente i singoli atenei dalla scelta dei candidati da ammettere, non assumendo gli atenei alcuna competenza in merito, né alla formazione della suddetta graduatoria, né all'ammissione dei singoli studenti.

Ogni singola sede universitaria risulta essere il mero luogo materiale dove i candidati si recano per svolgere la prova, atteso che non vi è alcuna correlazione tra tale luogo e l'università ove il singolo candidato, una volta classificatosi utilmente, potrebbe risultare idoneo per l'iscrizione.

V

Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.) Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264 del 2 agosto 1999 (in G.U. n. 183 del 6/8/99) - Violazione e Falsa applicazione Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE - Violazione e falsa applicazione Legge 241/90 e successive modificazioni – Violazione e falsa applicazione art. 1 L. 910/1969 – Violazione e falsa applicazione L. 9 maggio 1989 n.168 (autonomia universitaria) - Mancanza della normativa di riferimento e degli atti presupposti - Eccesso di potere - illogicità - Violazione del giusto procedimento.

Altro evidente profilo di illegittimità deriva direttamente da fatto che, risultando la materia **de quo** coperta da riserva di legge, secondo quanto disposto dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, una modifica così sostanziale relativa alla programmazione degli accessi ai corsi universitari avrebbe dovuto essere prevista da una norma di tale rango e non disciplinata da meri atti amministrativi, come è invece avvenuto in via sperimentale nel caso de quo, atteso che per la quarta volta (sic!) il Ministero ha radicalmente modificato le procedure selettive.

Diversamente opinando, la Legge 264/99, da un lato, violerebbe le norme costituzionali sopra

richiamate, prevedendo una delega “in bianco” su materia coperta da riserva di legge, dall’altro lato, si porrebbe in contrasto con il principio di autonomia universitaria, sancito dall’art. 9, 4 comma, L. 9.5.1989 n.168, che, comunque, appare disatteso dai provvedimenti ministeriali emanati

VI

Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.) Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264 del 2 agosto 1999 (in G.U. n. 183 del 6/8/99) – Violazione e falsa applicazione Legge 241/90 e successive modificazioni - Violazione e falsa applicazione art. 1 L. 910/1969 - Violazione e Falsa applicazione Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE - Mancanza della normativa di riferimento e degli atti presupposti - Eccesso di potere - illogicità - Violazione del giusto procedimento.

Deve rimarcarsi che, mentre il sistema definito dalla legge e dagli atti regolamentari applicativi è finalizzato a privilegiare l'aspetto prioritario della scelta del singolo studente, di contro, il nuovo sistema adottato o, sottrae - di fatto - allo studente tale scelta, rimettendola a fattori non direttamente imputabili ad esso od all’esito della prova svolta, non solo relativamente alla sede universitaria, ma anche in riferimento al corso di laurea da frequentare.

Infatti, a ben vedere, la possibilità di iscriversi in uno o l’altro ateneo, o in uno o l’altro corso, sono dipese, o comunque essenzialmente determinate, dalle preferenze indicate ex ante e dalle scelte adottate ex post dagli altri candidati, e pertanto non esclusivamente e direttamente connesse alle scelte del singolo interessato ed alla sua posizione in graduatoria.

Non solo. Il sistema adottato quest’anno ha comportato anche, che la posizione in graduatoria, unitamente alle scelte adottate da gli altri studenti, abbia condizionato non solo l’ammissione o meno a questo o a quel corso, ma anche l’ateneo ove potersi iscrivere, con ogni relativa conseguenza anche in merito ai differenti oneri.

Ebbene, se, da un lato, lo Stato deve garantire l’accesso allo studio ai più capaci e meritevoli, dall’altro, tale accesso deve essere garantito in condizioni di uguaglianza, senza privilegiare chi dispone di maggiori mezzi economici.

VII

Violazione artt. 3, 33, 34 e 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione Legge 241/90 e successive modificazioni – Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE — Eccesso di potere - illogicità - Violazione del giusto procedimento. - Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione. - Eccesso di potere per carenza di par condicio e trasparenza.

Ormai da anni, ed anche per l'anno accademico 2019–2020, il Ministero, modificando la formulazione relativa alle modalità di svolgimento della prova, ha previsto che *“La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, ...”*.

Il Ministero anche quest'anno ha inserito domande di logica nel test d'accesso ai corsi di laurea a numero programmato, senza che tuttavia vi sia una previsione normativa che lo preveda ed aumentato le domande di cultura generale che nulla hanno a che fare con il corso di studi da intraprendere

A ciò si aggiunga che non esiste un criterio assoluto ed oggettivo per stabilire o, comunque, individuare, se una risposta possa considerarsi arbitraria o più o meno probabile.

Occorre rilevare, peraltro, che tale modalità di svolgimento della prova risulta ancor più illegittima in considerazione della circostanza che alcune delle domande oggetto della selezione sono risultate con risposta errata e/o, comunque, dubbia.

Infatti, tra le sessanta domande vi sono alcune domande «ambigue».

In particolare, un indubbio vizio di illegittimità deriva dalla vicenda connessa all'erroneità, ambiguità o, comunque, l'inconferenza dell'oggetto e del contenuto di molte domande scelte dalla Commissione, rivolte sotto forme di quesito, sia il relativo esito come stabilito per le risposte da fornirsi del candidato.

Non vi è dubbio alcuno che molti dei quesiti proposti, oltre quello sopra indicato, abbiano indotto in confusione i partecipanti alla prova, con conseguente illegittimità della selezione.

Questa circostanza, infatti, ha sicuramente influito sulla regolarità dello svolgimento dell'intera procedura selettiva, in considerazione della differente possibile incidenza di tale elemento di disturbo sulla prova dei diversi candidati, i quali hanno subito un oggettivo pregiudizio dalla presenza, tra i quiz componenti la prova di esame, di quesiti con risposta errata e/o quantomeno dubbia.

Di recente, anche il Consiglio di Stato, ha riconosciuto che *“nell'ambito dei motivi dedotti assumono rilievo, agli effetti del “fumus boni iuris”, le censure che investono la ricaduta sull'esito della selezione della griglia di risposte assegnate a taluni quesiti, che si assumono non conferenti all'oggetto ed al contenuto della domanda stessa”*. (Cons. Stato, Sez. VI, 23 febbraio 2011, n. 840).

Dello stesso avviso è stato il T.A.R. del Lazio secondo cui, *“vengono ad assumere precipua rilevanza già in sede cautelare anche agli effetti del “fumus boni iuris” le censure investenti sia i profili relativi alla inconferenza dell'oggetto e del contenuto di domande rivolte sotto forme di quesito sia il relativo esito come stabilito per le risposte da fornirsi del candidato”*. (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 4 marzo

2011, 838)

Peraltro, la presenza di quesiti con risposta errata e/o quantomeno dubbia risulta ancor più illegittima alla luce delle modalità di svolgimento della prova concorsuale, con cui, diversamente dal passato, non si richiedeva più ai candidati di individuare, tra le cinque opzioni di risposta, quella esatta, bensì di individuarne *“una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili”*.

VIII

Violazione artt. 3, 24, 33, 34 e 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione Legge 241/90 e successive modificazioni – Violazione e falsa applicazione Legge. n. 264 del 2 agosto 1999 – Violazione e falsa applicazione Decreto Ministeriale 28 giugno 2012 n. 196 – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione. - Eccesso di potere per carenza di trasparenza e par condicio.

L’improvvida modifica dei criteri selezione, con la previsione di una prova unica per i corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, nonché dei criteri di scelta delle risposte, introdotta, da qualche anno dal Ministero nonché gli eventi verificatisi in ordine alla corretta individuazione delle risposte esatte, rendono ancor più rilevante conoscere quali siano stati il procedimento e le modalità di individuazione delle domande e delle correlate risposte corrette e tra queste di quelle che avrebbero dovuto essere selezionate dal candidato per ottenere il punteggio massimo.

Non vi è dubbio, infatti, che la Commissione a ciò delegata debbano dare documentato conto delle scelte operate, la cui legittimità si contesta sin d’ora, stante la loro irrazionalità e non trasparenza.

Non solo. L’amministrazione deve chiarire in che modo le due entità abbiano partecipato e contribuito alla formulazione dei predetti quesiti.

Più precisamente, si dovrà prendere visione di ogni e qualsiasi verbale della Commissione di esperti sull’attività da essa dispiegata, al fine di consentire a Codesto Tribunale di esercitare un qualche controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per la formulazione dei quesiti dei quali è dedotta l’incongruità sotto più profili, nel senso che parte di detti quesiti erano dubbi e/o ambigui incomprensibili, ovvero privi di risposta corretta fra quelle indicate, ovvero ancora con più di una risposta possibile.

Tutto ciò in ossequio al principio di conoscibilità dell’attività amministrativa (esplicitazione del generale principio di imparzialità dell’amministrazione sancito dall’art. 97 della Costituzione), strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull’attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell’art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull’evidente riflesso del principio dell’art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l’inviolabilità del diritto a questa tutela.

IX

Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.) Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264 del 2 agosto 1999 (in G.U. n. 183 del 6/8/99) - Violazione e Falsa applicazione Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione Legge 241/90 e successive modificazioni - Violazione e falsa applicazione art. 1 L. 910/1969 – Violazione e falsa applicazione L. 9 maggio 1989 n. 168 (autonomia universitaria) - Mancanza della normativa di riferimento e degli atti presupposti - Eccesso di potere - illogicità - sviamento (per carente od insufficiente motivazione).

La disposizione secondo la quale è stata disposta la decadenza dalla graduatoria per non aver confermato in via telematica l'interesse alla stessa non può essere considerata legittima nei confronti dell'odierna istante, atteso che risulta evidente che avendo gli stessi impugnato la mancata ammissione al corso e tutti gli atti concorsuali, non può essere contestato il perdurare della loro volontà ed interesse all'ammissione al corso de quo.

Sotto tale aspetto, appare contraddittorio, anche alla luce delle censure avanzate nel ricorso impugnativo del concorso per l'accesso al corso, alle quali integralmente ci si riporta, imporre l'onere di continuare a svolgere atti procedurali a fronte di una contestazione della procedura stessa.

Ciò posto, in ogni caso, l'obbligo imposto a tutti i candidati di confermare la permanenza di interesse a rimanere inseriti in una graduatoria formata a seguito di procedura concorsuale alla quale si è partecipato appare incomprensibile e inutilmente gravosa, atteso che, peraltro, non sono predeterminate né il numero di tali adempimenti da eseguire, né le date nelle quali effettuarli.

Non vi è chi non veda, pertanto, come tale onere sia volto esclusivamente a operare una ulteriore falcidia numerica, casuale e non fondata sulla verifica delle effettive capacità del candidato. Il che si pone in contrasto con le norme rubricate.

Del resto, ove le censure sul numero dei posti (inferiore rispetto alle capacità ricettive) venisse accolta, per l'odierna ricorrente non ci sarebbe stato bisogno di confermare l'interesse potendo accedere al corso già con la prima pubblicazione della graduatoria.

SI E' CHIESTO

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo del Lazio, *contrariis reiectis* e previa dichiarazione di non manifesta infondatezza dell'eccezione d'illegittimità costituzionale sollevata nel presente ricorso e l'eventuale invio alla Corte di Giustizia Europea della questione relativa all'esatta interpretazione delle norme comunitarie richiamate, dichiarare illegittimi gli atti impugnati e, per l'effetto, annullarli, in via

principale, ammettendo il ricorrente al corso di laurea e presso l'ateneo indicati come prima scelta o, in alternativa, presso gli altri atenei via via indicati, o, infine, in quelli ove sarebbe potuto entrare, in ragione del proprio punteggio conseguito; **in via subordinata**, annullando la graduatoria e l'intera procedura selettiva, **in via ancora subordinata**, dichiarando illegittima ed errata l'indicazione del numero dei posti disponibili e, per lo effetto, disporre l'adeguamento degli stessi alle effettive capacità ricettive degli atenei, con conseguente scorrimento ulteriore della graduatoria; **in via ulteriormente subordinata**, dichiarando l'illegittimità della mancata copertura di tutti i posti disponibili originariamente indicato dagli atenei e dal Ministero, disponendo, per lo effetto, l'opportuno scorrimento della graduatoria.

In ogni caso, condannare le amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, liquidando il danno conseguente alla mancata e/o ritardata iscrizione e conseguentemente al mondo del lavoro, da determinarsi in via equitativa per equivalente, nella misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi.

Il tutto con vittoria di spese.

In via istruttoria si chiede che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo del Lazio Voglia disporre l'accesso e l'acquisizione:

- delle determinazioni ministeriali delle deliberazioni degli organi accademici, relative alla determinazione del numero dei posti per il corso di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, con particolare riguardo alla verifica istruttoria della capacità recettiva degli Atenei resistenti sia per l'a.a. 2019/2020, sia per a.a. 2018/2019.
- dei verbali e degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso gli Atenei.

Lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Con ordinanza n. n. 162/2024 del 15 gennaio 2024 il TAR del Lazio, terza Sezione, ha disposto la presente notifica per pubblici proclami, con pubblicazione sul sito istituzionale del MUR.

ALLEGATI:

- 1) ordinanza n. 162/2024 del 15 gennaio 2024;
- 2) ricorso;
- 3) ordinanza n. 836/2019.

Avv. Marco Tortorella